

Deliberazione 9 marzo 2000

Emanazione di direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Deliberazione n. 52/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 9 marzo 2000,
- Premesso che:
 - l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore) adotti regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti;
 - l'Autorità, con delibera 11 maggio 1999, n. 64/99 (di seguito delibera n. 64/99), ha avviato un procedimento per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, commi 3, 6 e 7, del decreto legislativo n. 79/99 in tema di gestione della rete di trasmissione nazionale;
 - l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione del 4 agosto 1999 recante lo schema di provvedimento "Direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità delle reti elettriche" (di seguito: documento per la consultazione);

- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 - la direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 recante procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
 - la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 - il decreto legislativo n. 79/99;

- Visti:
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999 e in particolare l'articolo 3, comma 5;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000;
 - la direttiva del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000.
 - l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete;
 - la delibera dell'Autorità n. 64/99;

- Visti:
 - la normativa tecnica in materia di gestione ed esercizio delle reti elettriche in uso presso i soggetti operanti nel settore nazionale dell'energia elettrica;
 - le normative tecniche in materia di gestione ed esercizio delle reti elettriche vigenti in altri Stati membri dell'Unione europea;

- Considerato che:
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore e l'Enel Spa, in data 2 agosto 1999, ha a questi conferito i

beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti l'attività del Gestore medesimo ed il personale necessario per le attività di competenza, attuando in tal modo la separazione societaria tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste dal medesimo articolo 3, comma 6;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95 l'Autorità stabilisce ed aggiorna la tariffa base, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, tra questi comprendendo quelli conseguenti all'adeguamento degli impianti esistenti alle regole tecniche emanate in base alle direttive di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo n. 79/99;
- Considerati gli esiti del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera n. 64/99 e in particolare i commenti e le osservazioni scritte pervenute in relazione al documento per la consultazione;
- Ritenuto che sia opportuna l'emanazione di direttive al Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99 per l'adozione di regole tecniche e di procedure che ai fini della loro elaborazione e aggiornamento prevedano la partecipazione dei soggetti interessati;

DELIBERA

- Di emanare le “Direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità di reti elettriche” riportate come parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera (Allegato A);
- Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.